



LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, n. 47 (*GU n. 043 del 20/02/1948*)

DISPOSIZIONI SULLA STAMPA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.43 DEL 20 FEBBRAIO 1948)

URN: urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47

Preambolo

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

La seguente legge:

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge approvata dall'assemblea costituente il 20 gennaio 1948:

ART. 1. DEFINIZIONE DI STAMPA O STAMPATO.

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

ART. 2. INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI STAMPATI.

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione;

del nome e del domicilio dello stampatore;

del nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile.

All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

ART. 3. DIRETTORE RESPONSABILE.

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

La disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.

ART. 4. PROPRIETARIO.

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.

i requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

ART. 5. REGISTRAZIONE.

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

il registro è pubblico.

ART. 6. DICHIARAZIONE DEI MUTAMENTI.

Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5. Deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

ART. 7. DECADENZA DELLA REGISTRAZIONE.

L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

ART. 8. RISPOSTE E RETTIFICHE.

Il direttore o vicedirettore responsabile è tenuto a far inserire, nel periodico, integralmente e gratuitamente le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da esse ritenuti contrari a verità, purchè le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale.

la pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi entro tre giorni per i quotidiani e nel numero successivo per gli altri periodici, nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata.

la rettifica non può sorpassare la lunghezza dell'articolo o del passo a cui essa si riferisce. Essa potrà, tuttavia, raggiungere le venti righe, qualora l'articolo o il passo da rettificare sia di una lunghezza minore.

il rifiuto di ottemperare all'obbligo anzidetto è punito con la reclusione sino a mesi sei e la multa da trentamila a cinquantamila lire.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel periodico stesso. Essa, ove ne sia il caso. Ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

ART. 9. PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA DI SENTENZE.

Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del codice di procedura penale.

ART. 10. GIORNALI MURALI.

Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza.

L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.

ART. 11. RESPONSABILITÀ CIVILE.

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

ART. 12. RIPARAZIONE PECUNIARIA.

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni a sensi dell'art. 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

ART. 13. PENE PER LA DIFFAMAZIONE.

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire centomila.

ART. 14. PUBBLICAZIONI DESTINATE ALL'INFANZIA O ALL'ADOLESCENZA.

Le disposizioni dell'art. 528 del codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio.

Le pene in tali casi sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.

ART. 15. PUBBLICAZIONI A CONTENUTO IMPRESSIONANTE O RACCAPRICCIANTE.

Le disposizioni dell'art. 528 del codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

ART. 16. STAMPA CLANDESTINA.

Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila.

La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

ART. 17. OMISSIONE DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI STAMPATI.

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con l'ammenda sino a lire ventimila.

ART. 18. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALL'ART. 6.

Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

ART. 19. FALSE DICHIARAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI PERIODICI.

Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'art. 483 del codice penale.

ART. 20. ASPORTAZIONE, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI STAMPATI.

Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.

Per i reati suddetti si procede per direttissima.

ART. 21. COMPETENZA E FORME DEL GIUDIZIO.

La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la corte di assise.

non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.

al giudizio si procede col rito direttissimo.

è fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.

ART. 22. PERIODICI GIÀ AUTORIZZATI.

Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dell'art. 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 23. ABROGAZIONI

Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

ART. 24. NORME DI ATTUAZIONE.

Il governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge.

ART. 25. ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.

la presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a roma, addì 8 febbraio 1948

De Nicola

De Gasperi - Einaudi - Saragat

- Pacciardi - Togni - Sforza

- Scelba - Grassi - Pella -

Del Vecchio - Facchinetti -

Gonella - Tupini - Segni -

Corbellini - D'aragona - Tre-

Melloni - Fanfani - Merzagora

- Cappa

Visto, Il Guardasigilli: Grassi
